

**BUONI PASTO
LIMITI E CONDIZIONI DI ESEZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE**

Con riferimento ai **buoni pasto** previsti dall'art. 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 ^[1] (come modificato, dall'1 gennaio 2020, dalla legge 27/12/2019 n. 160 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2020), si ritiene utile rammentare che:

- **non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente quelli:**
 - **cartacei**, fino all'importo giornaliero (di effettiva presenza al lavoro) di € 4,00;
 - **elettronici**, fino all'importo giornaliero (di effettiva presenza al lavoro) di € 8,00.

La quota eventualmente eccedente tali massimali è invece imponibile: qualora p. es. il valore del buono cartaceo giornaliero (di effettiva presenza al lavoro) sia pari a € 6,50, l'importo di € 2,50 (€ 6,50 - € 4,00) sarà sottoposto alle trattenute contributive e fiscali;
- per il dicastero delle Finanze (circolare 326/E/1997, ripresa dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/2020, pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020):
 - ai fini dell'esenzione fiscale e contributiva, devono essere concessi alla **generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.**

Per quanto riguarda l'espressione "generalità o categorie di dipendenti", l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

- «*la prassi aziendale deve essere riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica)*»;
- non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile (dirigenti, impiegati, etc.), in quanto anche "tutti gli operai del turno di notte" rappresenta una categoria di dipendenti, "sufficiente a impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte" (circolare n. 188/1998).

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, a altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, sono invece esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ^[2].

^[1] **Art. 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986**

2. Non concorrono a formare il reddito:

(...)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;

^[2] Come indicato dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 41/2000 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2003), la norma è applicabile soltanto nei confronti dei lavoratori per i quali ricorrono **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- essere addetti a una unità produttiva; sono pertanto esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati a una "unità" intesa come sede di lavoro;
- la suddetta unità produttiva deve essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.